

**Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo per la prevenzione dei
reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001
di
Samsung Electronics Italia S.p.A.**

SEZIONE I: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1. FONTI NORMATIVE.....	6
1. Definizioni	8
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	9
3. Categorie dei Reati Presupposto astrattamente rilevanti per la Samsung Electronics Italia S.p.A.....	14
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	17
1.1. REQUISITI GENERALI	17
1.2. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI	20
1.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO	20
1.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONE DEL MODELLO	21
2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
2.1. FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
2.2. INTERAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI	25
2.3. SISTEMA DI REPORTISTICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	27
3.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	27
3.2. INFORMAZIONE AI FORNITORI E AI COLLABORATORI ESTERNI.....	28
4. IL SISTEMA SANZIONATORIO	28
4.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	28
4.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	31
4.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	31
4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	31
4.5. MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI, CONSULENTI O PARTNERS COMMERCIALI	32
5. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	32
5.1. LA SANZIONE PECUNIARIA	32
5.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE.....	33
5.3. LE MISURE INTERDITTIVE CAUTELARI	34
5.4. LA CONFISCA	35
5.5. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA	35
6. IL COMMISSARIO GIUDIZIALE.....	35
7. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL GLOBAL CODE OF CONDUCT GIÀ ESISTENTE	35
SEZIONE III: PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ'	37
1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	37
1.1. ATTIVITÀ E OGGETTO SOCIALE.....	37
2. GLI ORGANI STATUTARI	38
2.1. LA STRUTTURA SOCIETARIA DI SAMSUNG	38
2.2. ASSEMBLEA DEI SOCI	38
2.3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	38
2.4. COLLEGIO SINDACALE	39
2.5. SOCIETÀ DI REVISIONE	39
3. POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E PROCURE	40
4. LE PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI.....	40
4.1. ORGANIGRAMMA AZIENDALE	40
5. LA STRUTTURA SOCIETARIA ED IL SISTEMA INTERNO DI DIVISIONI "PER PRODOTTO" E "STAFF"	40
6. ALCUNE FIGURE DI RIFERIMENTO.....	40
6.1. DUPUTY PRESIDENT - [OMISSIS].....	40
6.2. DIVISIONE AUDIO VIDEO (AV) – [OMISSIS].....	40
6.3. DIVISIONE HOME APPLIANCE (HA) – [OMISSIS].....	40
6.4. DIVISIONE TELEFONIA (TNT) – [OMISSIS]	40
6.5. DIVISIONE ENTERPRISE BUSINESS (EBD) – [OMISSIS]	40

6.6.	DIVISIONE MEDICAL (HME) – [OMISSIS]	40
6.7.	DIVISIONE SERVICE – [OMISSIS].....	40
6.8.	DIVISIONE FINANCE, AMMINISTRAZIONE E TESORERIA E CONTROLLO DI GESTIONE- DIRETTORE [OMISSIS]	40
6.9.	DIVISIONE CREDITO - [OMISSIS]	40
6.10.	DIVISIONE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI - [OMISSIS].....	41
6.11.	DIVISIONE LEGAL & COMPLIANCE - [OMISSIS]	41
6.12.	DIVISIONE SALES ADMINISTRATION - [OMISSIS].....	41
6.13.	DIVISIONE RETAIL MARKETING- [OMISSIS]	41
6.14.	DIVISIONE MARKETING AND EXTERNAL RELATIONS - [OMISSIS].....	41
6.15.	DIVISIONE BUDGET CONTROL [OMISSIS]	41
6.16.	DIVISIONE PRODUCT & SOLUTIONS [OMISSIS]	41
6.17.	DIVISIONE LOGISTICA - [OMISSIS].....	41

SEZIONE IV: NOTAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE ESISTENTI E SUL SISTEMA INFORMATICO 41

1.	CENNI GENERALI – IL SISTEMA INTRANET	41
2.	GPPM – IL MANUALE DELLE PROCEDURE	41
3.	COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE	41
4.	VERIFICA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E RUOLO DELL'OdV	41

SEZIONE V: INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE 41

PARTE SPECIALE I 44

SEZIONE I: ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 44

I.	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO: ART. 316 BIS C.P.	44
II.	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO: ARTT. 640 BIS E 316 TER C.P.	44
III.	TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO: ART. 640 C.P., COMMA 2, N. 1	45
IV.	FRODE INFORMATICA: ART. 640 TER C.P.	45
V.	DOCUMENTI INFORMATICI: ART. 491-BIS C.P.	46
VI.	ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 TER C.P.	48
VII.	DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 615-QUATER C.P.	48
VIII.	DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615-QUINQUES C.P.	49
IX.	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617-QUATER C.P.	49
X.	INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617-QUINQUES C.P.	49
XI.	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI: ART. 635-BIS C.P.	49
XII.	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635-TER C.P.	49
XIII.	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 635-QUATER C.P.	49
XIV.	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635-QUINQUES C.P.	50
XV.	FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA: ART. 640-QUINQUES C.P.	50
XVI.	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: ART. 416 C.P.	50
XVII.	ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE: ART. 416 BIS C.P.	50
XVIII.	SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: ART. 416 TER C.P.	51
XIX.	SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE: ART. 630 C.P.	51
XX.	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: ART. 74 D.P.R. 309/1990	52
XXI.	I REATI PREVISTI DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5) C.P.P.	52
XXII.	CONCUSSIONE: ART. 317 C.P.	53
XXIII.	CORRUZIONE	53

XXIV.	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI BOLLATI	55
XXV.	TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO: ART. 513 C.P.....	57
XXVI.	ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA: ART. 513 BIS C.P.	57
XXVII.	FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI: ART. 514 C.P.....	57
XXVIII.	FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO: ART. 515 C.P.....	58
XXIX.	VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE: ART. 516 C.P.	58
XXX.	VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI: ART. 517 C.P.....	58
XXXI.	FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: ART. 517 TER C.P.	58
XXXII.	CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: ART. 517 QUATER C.P.	59
XXXIII.	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: ART. 2621 C.C.	59
XXXIV.	ARTT. 2623 COD. CIV. FALSO IN PROSPETTO E 2624 COD. CIV. FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ARTICOLI ABROGATI DALLA D. LGS. N. 39/2010 – RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE)	61
XXXV.	IMPEDITO CONTROLLO DEI SOCI O DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI: ART. 2625 C.C.	61
XXXVI.	INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: ART. 2626 C.C.	61
XXXVII.	ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE: ART. 2627 C.C.	62
XXXVIII.	ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE: ART. 2628 C.C.	62
XXXIX.	OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: ART. 2629 C.C.	62
XL.	OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: ART. 2629 BIS C.C.....	62
XLI.	FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: ART. 2632 C.C.	63
XLII.	INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: ART. 2633 C.C.	63
XLIII.	CORRUZIONE TRA PRIVATI: ART. 2635 C.C.....	63
XLIV.	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: ART. 2636 C.C.	64
XLV.	AGGIOTAGGIO: ART. 2637 C.C.	64
XLVI.	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA: ART. 2638 C.C.....	64
XLVII.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	65
XLVIII.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI: ART. 583-BIS C.P.....	66
XLIX.	RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ: ART. 600 C.P.	67
L.	PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600-BIS C.P.....	67
LI.	PORNOGRAFIA MINORILE: ART. 600-TER C.P.....	68
LII.	DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO: ART. 600-QUATER C.P.	68
LIII.	PORNOGRAFIA VIRTUALE: ART. 600-QUATER 1 C.P.	68
LIV.	INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600-QUINQUES C.P.	69
LV.	TRATTA DI PERSONE: ART. 601 C.P.	69
LVI.	ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI: ART. 602 C.P.	69
LVII.	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE: ART. 184 TUF.....	69
LVIII.	MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: ART. 185 TUF	70
LIX.	ILLECITI AMMINISTRATIVI IN TEMA DI ABUSI DI MERCATO	70
LX.	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE: ART. 187-BIS TUF.....	71
LXI.	MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: ART. 187-TER TUF	71
LXII.	OMICIDIO COLPOSO: ART. 589 C.P.	72
LXIII.	LESIONI PERSONALI COLPOSE : ART. 590 C.P.....	73
LXIV.	RICETTAZIONE: ART. 648 C.P.	74
LXV.	RICICLAGGIO: ART. 648-BIS C.P.	74
LXVI.	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA: ART. 648-TER C.P.	74
LXVII.	ART. 171, COMMA 1, LETT. A) BIS L. 633/1941.....	75
LXVIII.	ART. 171, COMMA 3 L. 633/1941	75
LXIX.	ART. 171 BIS L. 633/1941	75
LXX.	ART. 171 TER L. 633/1941	76
LXXI.	ART. 171 SEPTIES L. 633/1941.....	77
LXXII.	ART. 171 OCTIES L. 633/1941 L. 633/1941.....	77

LXXIII.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA : ART. 377 BIS C.P.	78
LXXIV.	UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE: ART. 727 BIS C.P.	78
LXXV.	DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO: ART. 733 BIS C.P.	79
LXXVI.	SCARICHI NON AUTORIZZATI OVVERO IN VIOLAZIONE DI LEGGE O DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI: ART. 137 COMMI 2, 3, 5, 11 E 13 D. LGS. 152 DEL 2006	79
LXXVII.	ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA: ART. 256 COMMI 1, 3, 5 E 6 PRIMO PERIODO D. LGS. 152 DEL 2006	80
LXXVIII.	OMESSA BONIFICA E OMESSA COMUNICAZIONE DI EVENTO POTENZIALMENTE INQUINANTE: ART. 257 COMMI 1 E 2 D. LGS. 152 DEL 2006	81
LXXIX.	PREDISPOSIZIONE O USO DI CERTIFICATO DI ANALISI FALSO: ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO D. LGS. 152 DEL 2006	82
LXXX.	TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 259 COMMA 1 D. LGS. 152 DEL 2006	82
LXXXI.	ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 260 COMMI 1 E 2 D. LGS. 152 DEL 2006	82
LXXXII.	FALSA INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI NEI CERTIFICATI E UTILIZZO DEGLI STESSI NEL SISTRI: ART. 260 BIS COMMI 6, 7 SECONDO E TERZO PERIODO, 8 D. LGS. 152 DEL 2006	83
LXXXIII.	SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA: ART. 279 COMMA 5 D. LGS. 152/2006	83
LXXXIV.	COMMERCIO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE: ART. 1 COMMI 1 E 2, ART. 2 COMMI 1 E 2, ART. 3 BIS COMMA 1, ART. 6 COMMA 4 LEGGE N. 150/1992	84
LXXXV.	VIOLAZIONE DELLE MISURE A PROTEZIONE DELL'OZONO STRATOSFERICO: ART. 3 COMMA 6 LEGGE N. 549/1993	87
LXXXVI.	INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI: ART. 8 COMMI 1 E 2, ART. 9 COMMI 1 E 2 D. LGS. N. 202/2007	88
LXXXVII.	DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO	89
LXXXVIII.	ART. 22 COMMA 12 DEL D. LGS. N. 286/1998	89
LXXXIX.	ART. 291-QUATER DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43 (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI).	90
XC.	ART. 12 COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 (DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE)	90
XCI.	ART. 377 BIS C.P.:INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	91
XCII.	ART. 378 C.P.:FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.....	91
PARTE SPECIALE II		91
OMISSIS.....		94

PARTE GENERALE

SEZIONE I: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. FONTI NORMATIVE

- D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000;
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 - Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro - introduzione dell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002, art. 3 - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 - modifica della rubrica della sezione III in "Responsabilità amministrativa da reato" e introduzione dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 299 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - abrogazione dell'art. 75 del D. Lgs. 231/2001;
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002, art. 52 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - modifica dell'art. 85 ed abrogazione degli artt. 80, 81 e 82 del D. Lgs. 231/2001;
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - introduzione dell' art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, art. 5 - Misure contro la tratta di persone - introduzione dell'art. 25 *quinqüies* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004 - introduzione dell'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, artt. 31 e 39 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - modifica dell'art. 25 *ter*;
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - introduzione dell'art. 25 *quater* comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet - modifica all'art. 25 *quinqüies* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale;
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - introduzione dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 comma 3 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione - introduzione dell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001;

- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - introduzione dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 300 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - modifica dell'art. 25 *septies*;
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e introduzione dell'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e modifica dell'art. 25 *bis* ed introduzione degli artt. 25 *bis* comma 1 e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 - introduzione dell'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 non tenendo conto di un articolo con identica numerazione inserito con l'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99;
- D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, art. 37 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, abrogazione e modifica dei reati presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 96 del 4 giugno 2010 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009;
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia;
- D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, art. 2 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni e correzione dell'errata numerazione introdotta con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ed introduzione dell'art. 25 *undecies*;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 219 del 10 novembre 2011 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 298 del 12 novembre 2011 - in Gazzetta Ufficiale, 23 dicembre 2011, - Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto n. 52 del 18 febbraio 2011 recante «Regolamento recante istituzione del sistema di

controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'articolo 14 bis del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009»;

- D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 - in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre, n. 284 – Decreto Legge convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. – Disposizioni Urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (cd "Decreto Salva Italia) in relazione alle disposizioni sul progetto di bonifica art. 40 comma 5;
- D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011, art. 13 comma 3 - Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (cd. "Decreto Milleproroghe 2");
- D.L. n. 2 del 25 gennaio 2012 - Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale;
- D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 - in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 - Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Legge n. 172 del 1 ottobre 2012 - in Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2012, n. 235 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.

1. DEFINIZIONI

"Codice Etico": indica il Global Code of Conduct adottato dalla Società;

"Decreto": indica il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001;

"Destinatari": indica tutti coloro che, in ogni modo, cooperano con la Società nella propria attività, quindi oltre al Personale anche fornitori e terzi che collaborano con la Società nella gestione delle attività;

"Ente/i": indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica;

"HQ": indica Samsung Electronics Co. Ltd.;

"HQ Londra": indica Samsung Electronics (UK) Ltd;

"I.P.S.": indica l'incaricato di un Pubblico Servizio;

"Modello": indica il modello di organizzazione, gestione e controllo di Samsung Electronics Italia S.p.A.;

"Organismo di Vigilanza" o "OdV": indica l'organismo di Samsung Electronics Italia S.p.A., dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento;

"P.A.": indica la pubblica amministrazione;

"P.U.": indica il pubblico ufficiale;

"Parte Generale": indica la prima parte del Modello all'interno della quale sono descritti il Decreto e la struttura della Società;

"Parte Speciale": indica la seconda parte del Modello all'interno della quale sono disciplinati tutte le singole fattispecie di Reato presupposto contemplate dal Decreto, nonché le misure di salvaguardia generali e speciali adottate dalla Società per prevenire, evitare o comunque minimizzare il rischio di commissione dei Reati Presupposto come sotto definiti;

"Personale": indica gli amministratori, dirigenti, responsabili di funzione, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di Samsung Electronics Italia S.p.A.;

"Reati Presupposto": indica determinati reati-tipici, espressamente richiamati nel testo normativo, alla commissione dei quali è collegata la responsabilità dell'ente;

"SEI" o la **"Società"**: indica Samsung Electronics Italia S.p.A.;

"Soggetti Rilevanti": indica tutti i soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dei dipendenti, nonché dei consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, di tutti coloro che agiscono per conto e nell'interesse della Società;

"Statuto": indica lo statuto di Samsung Electronics Italia S.p.A.;

"Testo Unico Ambientale" o **"TUA"**: indica il D. Lgs. n.152 del 2006.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito, il **"Decreto"**), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come **'Enti'** e singolarmente come **'Ente'**; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano e segnando una importante e profonda innovazione nel sistema giuridico nazionale e certamente una forte discontinuità con i principii giuridici tradizionalmente conosciuti in materia di responsabilità delle persone giuridiche per fatti di reato.

Infatti con il Decreto si è – in sostanza - superato il tradizionale principio secondo cui *"societas delinquere non potest"* che ha tradizionalmente individuato esclusivamente nella persona fisica il destinatario della massima sanzione punitiva dell'ordinamento e cioè quella penale. Il sistema creato con il Decreto, infatti, non identifica più nel soggetto persona fisica il solo effettivo responsabile in sede penale del reato commesso, ma – al fine di incrementare le misure dissuasive e di prevenzione speciale e generale, oltre che la repressione di alcuni specifici reati ritenuti inerenti all'attività di impresa – include anche il soggetto "ente" (non necessariamente dotato di personalità giuridica, peraltro, secondo l'impostazione più diffusa) nella figura del diretto responsabile, per cui fonda la nuova concezione significativamente diversa dal modello precedente e riassunta nel brocardo latino del *"societas saepe delinquit"*, secondo cui anche gli Enti possono essere responsabili della commissione di reati e, dunque, anche gli Enti possono essere sanzionati nel procedimento penale.

Tuttavia, in dottrina e giurisprudenza è tuttora vivo il dibattito in merito alla effettiva natura giuridica della responsabilità degli Enti: secondo un orientamento più risalente, in virtù del

nomen iuris utilizzato dal legislatore nella norma, la responsabilità degli Enti avrebbe natura "amministrativa", non potendosi configurare una completa assimilazione dell'Ente alla persona fisica quanto all'elemento soggettivo e, quindi, non potendosi completamente sovrapporre il sistema della responsabilità penale a quello in questione. Secondo altri, nonostante la denominazione di "responsabilità amministrativa", invece, la responsabilità ha una natura sostanzialmente penale: infatti, anche se espressamente qualificata dal legislatore come amministrativa, essa, poiché derivante da reato e accertata in sede penale nonché legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, rientra inconfondibilmente nel campo del diritto penale e presenta tratti che la distinguono, pertanto, dalla responsabilità per illecito amministrativo definita dalla L. 689/1981.

Si segnala anche un terzo orientamento, di natura giurisprudenziale, secondo il quale il legislatore, con il D. Lgs. 231/2001 ha voluto introdurre nel nostro ordinamento un *tertium genus* di responsabilità, da alcuni definita "para-penale" o "penale-amministrativa", in grado di coniugare sia i tratti essenziali del sistema penale sia quelli del sistema amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva, tipiche dell'ottica amministrativa, con quelle della massima garanzia, frutto di un'impostazione tipicamente penalistica.

Ad ogni modo – qualsiasi sia l'orientamento prescelto – l'interesse del legislatore nazionale, sulla scorta dei principi comunitari e anche internazionali, è quello di dare il massimo rilievo ai fatti di reato previsti dal Decreto, imponendo sanzioni certamente afflittive e dotate di una valenza notevolmente repressiva oltre che preventiva agli Enti che non siano in grado di garantire processi efficaci e idonei alla prevenzione delle condotte proibite.

Nel delineare il nuovo tipo di responsabilità a carico degli Enti, il legislatore ha operato un'altra significativa scelta: ha, infatti, previsto che tale tipo di responsabilità sorga in capo all'Ente esclusivamente in relazione alla commissione – da parte della persona fisica che materialmente realizza il fatto illecito - di determinati reati individuati in modo esplicito, espressamente richiamati nel testo normativo e costituente un elenco tassativo (cd "**Reati Presupposto**"). Tale elenco, anche, se in continua espansione, è certamente un *numerus clausus* che non consente interpretazioni analogiche.

Inoltre, per assumere rilevanza ai fini dell'imputazione della responsabilità ai sensi del Decreto in capo all'Ente, i Reati Presupposto si prevede siano commessi, anche solo parzialmente, "nell'interesse o a vantaggio" dell'Ente medesimo da parte di una delle seguenti categorie di soggetti, espressamente indicate all'art. 5 del Decreto, e cioè:

1. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria;
2. soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente;
3. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 che precedono.

I soggetti di cui ai punti 1 e 2 che precedono sono normalmente definiti soggetti in posizione "*apicale*", mentre i soggetti di cui al punto 3 che precede sono definiti quali soggetti "*sottoposti*".

Il legislatore ha così voluto individuare i soggetti rilevanti sulla base dell'attività concretamente svolta all'interno ed in relazione all'Ente, in modo tale da coinvolgere tutti

coloro che sono in grado di agire "per conto dell'Ente", attribuendo direttamente rilievo alla situazione di fatto nel contesto della quale è realizzabile il Reato Presupposto.

Vengono, pertanto, individuate nel Decreto tre precise condizioni che consentono di collegare, sul piano oggettivo, il comportamento delittuoso dei soggetti rilevanti all'Ente:

- il reato deve essere commesso ***nell'interesse o a vantaggio dell'Ente***;
- gli autori del reato devono essere ***soggetti che rivestono posizioni apicali*** nell'organigramma aziendale o ***persone sottoposte*** alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale;
- i predetti soggetti ***non*** devono avere agito nell'***interesse esclusivo proprio o di terzi***.

Ma altre sono le caratteristiche della responsabilità dell'Ente che meritano un'analisi in questa fase.

La prima precisazione importante fornita dal legislatore nell'art. 8 del Decreto è che la responsabilità dell'Ente è **autonoma**, ossia sussiste anche quando

- (i) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e
- (ii) il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La commissione di uno dei Reati Presupposto, in presenza dei criteri "oggettivi" sopra menzionati, non è di per sé sufficiente – secondo l'interpretazione della normativa fornita dalla dottrina - a fondare la responsabilità dell'Ente, dal momento che è necessario che il fatto-reato sia espressione di una politica aziendale o, perlomeno, di un *deficit* di organizzazione, e che possa quindi essere in qualche modo rimproverabile all'Ente.

Viene dunque in rilievo l'elemento "soggettivo" di attribuzione della responsabilità dell'Ente, che è riscontrabile nella cd. "colpa di organizzazione" diversamente connotata dal punto di vista del regime probatorio a seconda che il Reato Presupposto sia commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6 del Decreto) o da un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (art. 7 del Decreto).

In altri termini, il comportamento colpevole dell'Ente è individuato nel fatto che l'Ente medesimo, seppur potenzialmente capace di dotarsi di strumenti adeguati a prevenire i Reati Presupposto, non abbia agito in tal senso, ed abbia, quindi, implicitamente *"accettato il rischio che gli stessi si verificino"*.

Alla luce del quadro delineato dal legislatore, si evince che qualora il Reato Presupposto sia commesso da soggetti in posizione apicale la sussistenza dell'interesse o del vantaggio dell'Ente è – di per sé - sufficiente all'integrazione della responsabilità in capo all'Ente medesimo fino a quando sussista l'immedesimazione organica tra dirigente o comunque soggetto apicale ed Ente medesimo.

Quest'ultimo non risponde allorché il fatto-reato sia commesso dal singolo *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (art. 5 comma 2 del Decreto); interesse non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'Ente, *"ossia nel caso in cui non sia più possibile configurare la suddetta immedesimazione"* (cfr. Sent. Tribunale di Milano 3 gennaio 2011).

Pertanto, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto per non rispondere di quanto abbia commesso il proprio rappresentante, ***l'Ente dovrà provare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato, avendo adottato un Modello idoneo che il soggetto apicale abbia fraudolentemente eluso e che non vi sia stata insufficiente vigilanza da parte della Società, tramite l'organo preposto a tale vigilanza.***

Da tali assunti derivano le previsioni di cui all'art. 6 del Decreto e specificatamente la necessità che l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, **prima della commissione del fatto-reato**, un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento (di seguito "**Organismo di Vigilanza**");
- c) che il Reato Presupposto sia stato commesso **dal soggetto apicale eludendo fraudolentemente il Modello**;
- d) che **non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza**.

Sul punto la Cassazione, Sez. VI, Penale, nella sentenza n. 36083/09, ha evidenziato che la mancata adozione del Modello, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi (vale a dire reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e posizione apicale dell'autore del Reato Presupposto) è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" necessaria ai fini dell'imputazione della responsabilità di cui al Decreto, precisando che *"in tale concetto di rimproverabilità è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale"*.

Pertanto, all'Ente viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali costruiti tenendo conto del rischio-reato, calibrati in modo tale da evitare la realizzazione di determinate condotte illecite; non si richiede, infatti, una mera adozione, ma una **concreta, efficace ed effettiva attuazione del Modello adottato**.

Ne consegue una costruzione della responsabilità da reato degli Enti con funzione preventiva e strumentale proprio all'adozione di modelli organizzativi ed operativi idonei a prevenire reati.

Dunque, l'elemento "colpa", quale richiesto ai fini dell'imputazione dell'illecito, potrà risultare **escluso** a seguito di un adempimento positivamente operato dall'Ente medesimo secondo criteri di autoregolamentazione fissati in via preventiva.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, **la semplice adozione del Modello** idoneo alla prevenzione dei Reati Presupposto consente, invece, all'Ente di esimersi dalle **responsabilità derivanti dalla loro commissione da parte di persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza**.

Tale Modello deve però contenere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni a rischio.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del Decreto, infatti, il legislatore ha voluto precisare che l'efficace adozione del Modello (la mera adozione senza una corretta e vigile applicazione non costituisce infatti un'esimente alla responsabilità per l'Ente) richiede:

- i. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- ii. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dunque individua i principi ispiratori di ciascun Modello e prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati Presupposto previsti dal Decreto;
2. prevedere specifiche procedure (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati Presupposto;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno, tuttavia, precisare che la legge prevede l'adozione del Modello in termini facoltativi e non obbligatori.

La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone sicuramente l'Ente ad un rischio più elevato di incorrere nella responsabilità per gli illeciti realizzati dai soggetti rilevanti.**

Pertanto, nonostante l'adozione del Modello da parte dell'Ente risulti essere facoltativa, di fatto essa costituisce un onere che agevola sotto un profilo probatorio l'Ente medesimo, nel senso che integra uno strumento sicuramente fondamentale per dimostrare l'estraneità dell'Ente alle condotte criminose poste in essere dai soggetti rilevanti nonché, allo stesso tempo, determinante per escludere – come già sopra evidenziato – la responsabilità dell'Ente nel caso in cui il Reato Presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto.

Infine, ai sensi degli articoli 12 comma 2 lett. b) e 17 comma 1 lett. b) del Decreto l'adozione del Modello rileva, anche in relazione a reati commessi precedentemente alla sua adozione, come condizione attenuante in sede di applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria o dell'adozione di misure interdittive.

Qualora infatti l'Ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi – in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – il giudice ridurrà la sanzione pecuniaria da un terzo alla metà; mentre qualora l'Ente abbia adottato il Modello, ma abbia altresì risarcito integralmente il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso ed abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, non verrà applicata alcuna misura interdittiva.

Il Modello *post factum* può rappresentare anche una causa di sospensione o di revoca delle misure cautelari interdittive ex articoli 49 e 50 del Decreto o, ancora, una causa di sospensione e successiva conversione delle sanzioni pecuniarie qualora la fattispecie riparatoria si realizzi tardivamente ex articolo 78 del Decreto.

Alla luce di quanto precede, la Società, che è già da tempo dotata di un efficiente ed efficace sistema di procedure – sia interne sia rivolte verso l'esterno – facente parte di un gruppo internazionale con società in tutta l'Unione Europea e nel mondo e la casa madre in Corea che ha – tra i suoi obiettivi primari – il massimo rispetto della legalità in tutte le sue

forme e la prevenzione dei reati in generale, si è determinata all'adozione formale di un modello di organizzazione e gestione nel quale siano ordinate e raggruppate tutte le procedure esistenti, siano creati e rafforzati ulteriormente i sistemi di controllo e siano istituzionalizzate e pubblicizzate tutte le misure preventive e repressive già esistenti.

A tal fine la Società ha svolto un'analisi interna, con la collaborazione di tutte le aree di *business* e di supporto al *business*, delle risorse esistenti e ha ripercorso la propria storia con un esercizio anche prospettico, in modo da creare un Modello Organizzativo che sia in grado di seguire lo sviluppo dell'attività della Società che, in Italia, si è sviluppata significativamente nell'ultimo decennio.

Il posizionamento nel mercato della Società, la sua crescente importanza come Ente di riferimento ha imposto che nella redazione del Modello Organizzativo si tenesse conto:

- dei principii individuati e declinati nel Codice Etico (Global Code of Conduct);
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina in relazione al Decreto;
- della prassi delle società italiane ed estere di primissima fascia in ordine ai modelli e alle procedure aziendali;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di audit interno già presenti nella Società;
- delle particolarità della Società in relazione alla tipologia di attività e di *business* e alle prospettive di crescita future.

[OMISSIS]

3. CATEGORIE DEI REATI PRESUPPOSTO ASTRATTAMENTE RILEVANTI PER LA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.

La disamina completa dei Reati Presupposto considerati astrattamente rilevanti per la Società è contenuta nella Parte Speciale, Sezione I del Modello.

Qui di seguito è contenuta una sinossi delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto con l'elencazione delle sole fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta da Samsung Electronics Italia S.p.A.

La prima tipologia di reati dai quali, ai sensi del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente, che risulta essere di rilevanza per Samsung Electronics Italia S.p.A., è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 ter del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 262/2005);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 *bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

Alcune di queste fattispecie non appaiono immediatamente rilevanti, in quanto la Società non è quotata in un mercato regolamentato, ma la gran parte di esse rimane comunque rilevante in quanto applicabile a qualunque tipo di società.

Va peraltro rilevato come la L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, abbiano ulteriormente incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, introducendo l'art. 25 *sexies* relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. **market abuse**; artt. 184 e 185 del D.Lgs. n. 58/1998): pur non essendo Samsung Electronics Italia S.p.A. una società quotata, come si vedrà, le fattispecie in esame potrebbero essere comunque rilevanti per la Società.

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: (i) sia commessa in più di uno Stato; (ii) sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; (iii) sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; (iv) sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 cod. pen.).

Anche in questo settore, sia pur sotto un profilo teorico, considerando il carattere prettamente internazionale dell'attività della Società, che comunque appartiene ad un gruppo multinazionale con forte presenza in tutto il mondo, non è escluso che – come si vedrà – tali reati possano in effetti essere rilevanti.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto, poi sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**.

Sia pur la Società non abbia alcuno stabilimento produttivo in Italia e il profilo di rischio sia, quanto alla tipologia di attività, prettamente commerciale, certamente contenuto, anche in relazione al relativo numero di dipendenti (soprattutto in riguardo al fatturato), tale famiglia di Reati Presupposto riveste comunque una certa rilevanza anche in considerazione della particolare importanza delle misure di tutela del lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. 25 *octies* del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 *bis* cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* cod. pen.).

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. 24 *bis* del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati informatici**.

La Società è dotata di una molteplicità di sistemi informatici per gestire le proprie attività in tutti gli ambiti: tali reati, pertanto, assumono una rilevanza e saranno analizzati in dettaglio nella Parte Speciale, Sezione I, Paragrafi da 5 al 15.

Con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 è stato introdotto l'art. 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti di criminalità organizzata**: articoli 416, sesto comma, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale; i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; nonché i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Con D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha dato attuazione alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, è stato introdotto l'art. 25-undecies, il quale permette l'ingresso all'interno del Decreto anche ai **reati ambientali**.

Non avendo la Società alcuna attività produttiva in Italia, tali fattispecie appaiono rilevanti in modo piuttosto limitato: nonostante ciò la Società è dotata di un presidio interno che controlla e segue tutta la *compliance ambientale* e in generale tutta la materia ambientale.

Le più recenti integrazioni al Decreto sono state apportate dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 che introduce l'art. 25 *duodecies* il quale sanziona i **datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, e dalla legge n. 190/2012 la quale introduce delle importantissime norme che prevedono la repressione della **corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione**.

La prima normativa appare rilevante – quantomeno sotto un profilo teorico – in considerazione del carattere internazionale dell'attività della Società e della presenza sul territorio italiano di diversi soggetti stranieri (prevalentemente coreani), che viene gestita tramite un presidio nel dipartimento HR – Human Resources e una società specializzata terza. Tale reato sarà analizzato in dettaglio nella Parte Speciale I, Paragrafo 87.

La seconda normativa, di cui alla l. 190/2012 sulla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione va a modificare importanti articoli del codice penale che già erano annoverati tra i Reati Presupposto, tra cui si ricorda l'introduzione del nuovo art. 319 *quater* cod. pen. relativo all'induzione indebita a dare o promettere utilità, la modifica sostanziale al reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., e la fondamentale integrazione in tema di corruzione privata ai sensi dell'art. 2635 cod. civ. annoverato tra i cosiddetti Reati societari di cui all'art. 25 *ter* del Decreto. Tali modifiche ed integrazioni incidono su aspetti di sicura rilevanza per la Società in ragione dell'attività svolta.

SEZIONE II: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SAMSUNG – LINEE GENERALI

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.1. REQUISITI GENERALI

L'obiettivo di Samsung Electronics Italia S.p.A. (di seguito "**SEI**" o la "**Società**") è quello di definire ed implementare un corretto **Modello**, per garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e prevenire efficacemente la realizzazione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto.

Lo **scopo** del Modello è, dunque, la predisposizione di un **sistema strutturato ed organico di procedure** (preventive) **ed attività di controllo** (ex post) che abbia come obiettivo la

minimizzazione del rischio che siano commessi i Reati Presupposto da parte dei soggetti rilevanti, legati a vario titolo a SEI, mediante l'individuazione delle aree a rischio.

SEI ha deciso di adottare il Modello allo scopo di:

- a) promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati nel Decreto;
- c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei Reati Presupposto indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto degli esplicitati principi di controllo;
- e) istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

I principi che ispirano il presente Modello sono diretti a monitorare, prevenire e impedire la commissione dei Reati Presupposto di cui al Decreto e mirano altresì a formare in tutti i possibili soggetti rilevanti una profonda **consapevolezza circa l'obiettivo della Società di perseguire ed estirpare fin dall'origine atteggiamenti e condotte non in linea con le politiche aziendali, cristallizzate anche a livello di gruppo nel Codice Etico di gruppo e con le numerose procedure interne e nei manuali di comportamento che ispirano l'attività manageriale di tutte le società facenti parte del gruppo Samsung, i quali dettano l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente.**

Tali regole mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, definendo i principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, anche quella di **sviluppare la consapevolezza** in tutti i soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nei dipendenti, nonché nei consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, in tutti coloro che agiscono per conto e nell'interesse della Società (i "**Soggetti Rilevanti**") nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" che, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni della normativa applicabile, alle procedure aziendali nonché ai principi e ai valori ispiratori, potranno essere non solo soggetti a provvedimenti disciplinari stabiliti internamente dalla Società, ma potranno altresì essere ritenuti autori di reati che determinino **conseguenze penalmente rilevanti** per la Società, con grave incidenza, dunque, su tutta l'attività aziendale.

In tal senso, il Modello ha, dunque, anche una rilevanza "esterna": esso, infatti, richiede il rispetto dei suoi principi generali anche da parte di terzi collaboratori, partner e consulenti che a vario titolo sono coinvolti in tutta l'attività aziendale.

L'osservanza del Modello non deve pertanto essere intesa come mero requisito formale, ma deve ispirare l'agire quotidiano della Società e determinare ogni singola decisione assunta nell'interesse della Società medesima.

Inoltre, la Società intende censurare concretamente qualsiasi comportamento illecito e non rispettoso delle procedure internamente adottate al fine di prevenire la commissione di uno qualsiasi dei Reati Presupposto attraverso la costante **attività di vigilanza** da parte

dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei soggetti rilevanti ed attraverso anche la comminazione di determinate sanzioni disciplinari.

Il presente Modello è stato redatto sulla base di un'analisi dei processi aziendali e societari condotta dalla Società e dai suoi organi ed è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2014.

[OMISSIS]

Mediante la costituzione di un ristretto gruppo di lavoro composto da consulenti esterni, direttori delle funzioni rilevanti della Società sono state realizzate una serie di attività e precisamente:

- **raccolta e analisi** della documentazione interna aggiornata (organigramma, funzionigramma, statuto, visura camerale della Società, procure e poteri di firma, procedure operative laddove già esistenti, copie dei libri sociali, codici etici e di condotta, etc.);
- **organizzazione di riunioni e sedute di approfondimento** con i direttori e i responsabili di funzione che potrebbero essere coinvolti nella commissione di reati previsti dal Decreto;
- **identificazione e valutazione complessiva del rischio** all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che possono consentire di ridurlo;
- censimento degli ambiti aziendali di attività per **l'individuazione dei processi a rischio** rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio);
- **analisi dei potenziali rischi emersi** nelle aree individuate tenendo presente sia gli eventuali trascorsi della Società sia quelli di altri soggetti operanti nel medesimo settore (*benchmark*);
- definizione ed aggiornamento di **principi generali di comportamento** e di **procedure specifiche** per ogni processo a rischio;
- intervento sulle procedure già esistenti e sulle risorse umane attraverso **attività di formazione/informazione**;
- definizione di opportuni ed aggiornati **piani di verifica** volti a monitorare il corretto e puntuale rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure specifiche adottate nel Modello.

Di seguito si riportano i **punti cardine** che hanno ispirato il Modello adottato da SEI:

- la definizione di **attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di ridurre le possibilità di commissione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- la definizione e la verifica di opportuni **livelli autorizzativi** definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo, sulla base di un **sistema di deleghe e procure**;
- la determinazione di un efficace **sistema di controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di:

- **verificare l'adeguatezza** del Modello sulla base delle evoluzioni normative, delle eventuali modifiche della struttura organizzativa e dell'esposizione al rischio di commissione di reati della Società;
- **vigilare** sul corretto funzionamento del Modello attraverso una periodica e predefinita **attività di controllo** sia sui principi generali di comportamento sia sulle procedure specifiche;
- **verificare la tracciabilità dei processi** a rischio sia a livello di sistemi informativi sia in termini documentali;
- **raccogliere** le segnalazioni in relazione a presunte violazioni del Modello ovvero a circostanze che potrebbero porre a rischio la Società in relazione alla commissione di Reati Presupposto da parte di Soggetti Rilevanti.

1.2. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Società nella identificazione e valutazione dei rischi relativi alla propria attività e alla commissione di Reati Presupposto ha adottato un criterio tradizionale di valutazione dei rischi aziendali.

La criticità di un rischio è determinata in base all'entità economica del **danno causato da un evento (impatto economico)** e alla probabilità di **accadimento dell'evento rischioso (probabilità di accadimento)**.

E' possibile individuare la seguente classificazione:

- **rischi critici:** sono quelli caratterizzati da un danno economico elevato e da una probabilità di accadimento significativa. Si tratta di eventi la cui manifestazione potrebbe compromettere la sopravvivenza o la solidità della Società;
- **rischi rilevanti:** alla base di questi rischi c'è il verificarsi di un evento che può potenzialmente provocare danni all'operatività dell'organizzazione anche se non ne dovrebbe compromettere la sopravvivenza;
- **rischi significativi:** sono quelli che possono comportare un danno significativo non determinante per la sopravvivenza della Società e che presentano un elevato grado di probabilità ovvero che pur essendo mediamente probabili determinano un danno se non irrilevante comunque di entità contenuta;
- **rischi trascurabili:** sono quelli che, per il danno trascurabile da essi arrecato e/o per la esigua probabilità di accadimento, possono essere tralasciati o messi in secondo piano in sede di allocazione delle risorse per il controllo.

[OMISSIS]

L'attività di *risk assessment* si è svolta in maniera prodromica ma anche concorrente con l'analisi delle procedure in essere e delle procedure in divenire per la minimizzazione dei rischi aziendali e per la conformazione delle regole di comportamento dei Soggetti Rilevanti.

1.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il Modello adottato dalla Società, come accennato, si fonda su un insieme integrato di metodologie e strumenti, composto principalmente dai seguenti elementi:

- (a) struttura organizzativa aziendale, complessiva e dettagliata, per una chiara individuazione della struttura gerarchica interna;
- (b) elenco delle attività e delle aree che potrebbero dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto con conseguente responsabilità anche per la Società;

- (c) principi e logiche di attribuzione dei poteri autorizzativi e delle deleghe per regolare le attività svolte dalla Società;
- (d) procedure operative interne per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
- (e) controlli di linea e controlli gerarchici, articolati nell'ambito di più funzioni aziendali, volti alla minimizzazione dei rischi operativi, al monitoraggio dei processi, all'individuazione delle anomalie ed alla loro rimozione;
- (f) meccanismo disciplinare interno che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le procedure definite;
- (g) programma di sensibilizzazione e di informazione sui contenuti del Modello da indirizzare ai dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni della Società;
- (h) documentazione e verbalizzazione delle attività di verifica, di controllo e di intervento prodotta periodicamente dall'Organismo di Vigilanza.

1.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONE DEL MODELLO

[OMISSIS]

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per esonerare l'Ente dalla responsabilità conseguente alla commissione dei Reati Presupposto, la prova dell'istituzione di un organismo interno all'ente medesimo - c.d. Organismo di Vigilanza (di seguito anche "**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Al fine di soddisfare le funzioni previste dall'art. 6 succitato, l'Organismo di Vigilanza deve presentare caratteri di autonomia ed indipendenza.

La posizione dell'Organismo di Vigilanza deve garantire un'assoluta autonomia di iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società (ivi compreso il Consiglio di Amministrazione).

La continuità di azione da parte dell'Organismo di Vigilanza permette l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'Organismo di Vigilanza deve essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, collocandosi in una posizione gerarchica la più elevata possibile ed essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con propria autonomia finanziaria e dotato di un canale di comunicazione diretto con il vertice aziendale.

In ossequio alla migliore dottrina, si è ritenuto che l'OdV della Società dovesse essere collegiale: ciò in relazione alle dimensioni e complessità dell'attività aziendale che richiedono certamente competenze e esperienze in settori diversificati e complementari.

La scelta del numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente dell'Organismo di Vigilanza. La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato

e coincide, salvo esplicita deroga al principio generale, con la scadenza del triennio di carica degli organi sociali all'avvenuta approvazione del bilancio.

I componenti dell'OdV devono inoltre possedere requisiti di onorabilità analoghi a quelli degli amministratori della Società e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e non dovrebbero avere, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni aziendali che possano pregiudicarne la propria autonomia e indipendenza.

Sono cause di ineleggibilità a membro dell'OdV le seguenti situazioni:

- a. essere interdetto, inabilitato o fallito;
- b. essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- c. essere condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p. in uno dei seguenti casi:
 - i. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - ii. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
 - iii. che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - iv. in ogni caso per avere commesso uno dei Reati Presupposto;
- d. in ogni caso, ove a un membro dell'OdV sia notificato un atto con il quale ha inizio un'azione penale nei suoi confronti ai sensi degli artt. 405 e 415 bis c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso in cui si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p. (questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente).

Il componente già nominato per il quale si dovesse verificare una delle situazioni sopra citate per le quali è prevista la ineleggibilità, deve darne immediata comunicazione all'OdV che riferisce senza indugio al Consiglio di Amministrazione. La medesima comunicazione sarà effettuata nel caso in cui uno dei componenti dell'OdV venga a conoscenza dell'esistenza di una delle ipotesi sopra menzionate.

La sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente alla nomina sia durante il periodo in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica. Il venir meno dei suddetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico. I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca, ovvero – se sono titolari di altri uffici, cariche o rapporti – con la cessazione di tali uffici, cariche o rapporti.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono revocati dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata;
- b. in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni ai sensi del Modello, a causa dell'inattività dei componenti o di loro responsabilità diretta;
- c. quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica

- dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- d. qualora intervenga, dopo la nomina, una causa di ineleggibilità o di perdita dei requisiti di cui sopra;
 - e. in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti ai sensi del Modello;
 - f. In ogni altro caso in cui il rapporto fiduciario relativo a un membro sia venuto meno per comportamenti o fatti ritenuti rilevanti dalla Società in relazione al perseguimento dei fini di legalità ed eticità protetti dal Modello.

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 richiede che l'Organismo sia interno alla Società, collegialmente partecipe all'organigramma. Soltanto in tale modo l'Organismo di Vigilanza può essere edotto delle vicende della Società e può realizzare il necessario coordinamento con gli altri organi societari.

Al contempo l'Organismo di Vigilanza deve garantire autonomia ed indipendenza: a tal fine è considerato una funzione di staff al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di preservare il requisito dell'indipendenza anche dal Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso il Collegio Sindacale, nonché – in ultima istanza – verso il Socio.

L'OdV è dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice stesso. L'autonomia va intesa in senso non meramente formale, nel senso che è necessario che l'OdV:
 - (a) sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
 - (b) abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
 - (c) sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
 - (d) possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale.
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto è consentito affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello, ma è opportuno non affidare le attività di controllo a soggetti esclusivamente esterni.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'Organismo di Vigilanza approverà entro il terzo mese dall'entrata in carica un regolamento contenente i principi generali relativi al funzionamento del medesimo.

I componenti dell'OdV pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV tendenzialmente si riunisce ogniqualvolta almeno uno dei suoi membri ne faccia richiesta con un minimo di 6 volte l'anno, su base quantomeno bimestrale.

[OMISSIS]

2.1. FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. **sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i dipendenti, degli organi sociali, dei fornitori e dei collaboratori, anche esterni, della Società;
2. **sull'efficienza e sull'adequatezza del Modello** in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
3. **sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali, normative e di contesto esterno.

L'OdV riferisce direttamente e in via continuativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale – organi con i quali deve avere un rapporto costante e continuo - in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali situazioni di rischio.

Qualora l'OdV dovesse riscontrare rischi che coinvolgano tali organi, dovrà procedere a riferire e segnalare tali situazioni senza esitazione anche al Socio.

Il Collegio Sindacale e/o il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha l'obbligo di comunicare per iscritto ai predetti organi situazioni di particolare gravità ed urgenza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto per uno qualsiasi dei Reati Presupposto.

Per far fronte a tali eventualità, è possibile comunicare con l'OdV mediante la **casella di posta elettronica dedicata e riservata** odv@samsung.com.

[OMISSIS]

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- sono raccolte eventuali **segnalazioni** relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei Reati Presupposto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le **regole di condotta** di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve darne comunicazione direttamente all'OdV anche, se del caso, in aggiunta agli altri obblighi di comunicazione in via generica;
- i segnalanti in **buona fede** saranno **garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione**, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso **sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante**, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i **provvedimenti e/o notizie**, relative alla Società, provenienti dalle autorità competenti, dagli organi di polizia, da altri Organismi di Vigilanza, o da qualsiasi

- altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto indicati dal Decreto;
- le **richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti e/o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati Presupposto indicati nel Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le **notizie relative ai procedimenti disciplinari eseguiti** dalla Società ed alle eventuali **sanzioni irrogate** (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti/collaboratori) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni a supporto.

A conferma dell'autonomia ed indipendenza l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, ferma restando l'obbligo di rendiconto su base semestrale nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

2.2. INTERAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Perché sia assicurata la massima efficienza operativa deve essere garantito all'Organismo di Vigilanza l'**accesso**, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.

Per questa ragione tutti i dipendenti ed anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che l'OdV è chiamato a svolgere.

Le **segnalazioni** possono essere effettuate tramite i canali di comunicazione dedicati (**email e indirizzo di posta**) di cui al paragrafo precedente predisposti dallo stesso Organismo di Vigilanza per garantire la riservatezza delle segnalazioni e dei soggetti che l'hanno effettuata.

A titolo esemplificativo, le informazioni rilevanti che possono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza riguardano:

- le **richieste di assistenza legale** inoltrate alla Società dal personale direttivo e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali l'autorità competente procederà per i Reati Presupposto di cui alla richiamata normativa;
- i **provvedimenti e/o notizie** che coinvolgono la Società provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto indicati dal Decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano **responsabilità** per le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- gli **aggiornamenti** del sistema di deleghe e procure;
- le **relazioni** periodiche provenienti dalle singole funzioni della Società e dagli altri organi di controllo della Società, secondo quanto previsto nel Modello, ovvero richieste dall'OdV;
- l'insorgere di nuovi rischi, o la modifica di quelli già individuati, nelle aree dirette dai vari responsabili;

- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello.

E' inoltre previsto un coordinamento sistematico dell'Organismo di Vigilanza con il **Consiglio di Amministrazione**, relativamente, fra l'altro, a:

- gli **adempimenti societari** che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari, fattispecie facenti parte del novero dei reati Presupposto, e per l'interpretazione della normativa;
- l'**adeguatezza delle procedure aziendali** ed il loro aggiornamento nonché la formazione del personale della Società in merito alle disposizioni del Modello, come recepite dal Decreto ed i relativi provvedimenti disciplinari in caso di inosservanze di tali disposizioni;
- l'interpretazione e l'attuazione delle norme e prassi **contabili**, nonché della **normativa fiscale e tributaria** e la verifica della corretta gestione delle risorse finanziarie.

2.3. SISTEMA DI REPORTISTICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le linee di *reporting* dell'OdV sono dirette verso gli organi al vertice della Società:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- eventualmente l'Assemblea.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed in via continuativa al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione.

Potrà tuttavia essere convocato da questi ultimi per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche considerate a rischio o comunque rilevanti per la Società.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza deve trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione, inviata anche al Collegio Sindacale, sulla propria attività svolta nel corso dell'esercizio sociale precedente che dovrà contenere:

- la descrizione delle attività svolte dall'OdV nel corso dell'esercizio;
- i risultati delle verifiche condotte sull'applicazione del Modello;
- i risultati delle eventuali indagini condotte;
- le eventuali criticità emerse;
- gli aggiornamenti del Modello che eventualmente dovessero essere stati apportati;
- le eventuali proposte di aggiornamento del Modello;
- le segnalazioni effettuate al Consiglio di Amministrazione a seguito di accertamento di infrazioni commesse;
- la relazione sull'utilizzo del *budget* e la proposta di *budget* per il periodo successivo;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante dallo stesso OdV o richiesta espressamente dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

Tale comunicazione annuale viene trasmessa ai sopra citati organi entro la data stabilita per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre alla comunicazione annuale, l'Organismo di Vigilanza ha titolo per produrre e inviare comunicazioni ed informazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale ogniqualevolta lo ritenga opportuno e di interesse per tali organi.

L'OdV deve obbligatoriamente - nonché con la massima sollecitudine - inviare tali comunicazioni qualora verifichi la sussistenza di violazioni alle norme comportamentali

dettate dal Modello e in qualunque altro caso in cui comporti o possa comportare la commissione di uno o più Reati Presupposto di cui al Decreto.

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsto nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

3. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

3.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e di comportamento cui la Società si ispira, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio.

Il sistema di informazione e formazione relativa al Modello e alle disposizioni di cui al Decreto è supervisionato ed integrato nell'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Direttore del Dipartimento Risorse Umane (HR).

- La comunicazione

L'adozione del Modello ed eventuali successivi aggiornamenti sono comunicati ai Destinatari e *in primis* a tutte le risorse presenti in azienda a partire dal momento di approvazione e/o aggiornamento del Modello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Copia del Modello e dei relativi allegati è messa a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori della Società mediante affissione di stralcio dello stesso nelle bacheche aziendali nelle aree ristoro e deposito di copia integrale ad ogni piano aziendale. Copia integrale del Modello è conservata anche presso l'ufficio del Dipartimento Legale.

Inoltre, è prevista la pubblicazione del Modello e degli allegati in un'apposita sezione della rete intranet aziendale.

Ai nuovi assunti, invece, deve essere consegnato un set informativo (es. CCNL, Modello Organizzativo, Codice Etico, testo del Decreto Legislativo 231/2001, ecc.) al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa rilevante e del Modello adottato dalla Società, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza (apicali) della Società o, viceversa, dell'essere sottoposti all'altrui direzione e controllo.

L'attività di formazione "continua" e "costante" è demandata alle unità/soggetti che ai sensi della normativa interna e delle procedure aziendali sono preposte a tali funzioni apicali unitamente all'Organismo di Vigilanza.

Al fine della formazione del personale è previsto un seminario iniziale rivolto alla generalità dei dipendenti e seminari di aggiornamento periodici.

Per i neo assunti saranno organizzati specifici seminari in concomitanza con i seminari annuali di aggiornamento.

Al fine della formazione del personale aziendale impegnato nelle attività considerate più a rischio saranno previsti seminari specifici di aggiornamento con cadenza almeno annuale e ogniqualvolta vengano apportate modifiche e/o integrazioni sostanziali al Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà fornire i chiarimenti che il Personale o i Destinatari dovessero richiedere per la corretta applicazione ed osservanza del Modello, avendo possibilità - qualora il flusso di richieste lo renda consigliabile - di organizzare seminari su specifici argomenti contenuti nel Modello.

È obbligo specifico di ciascun dipendente e dirigente partecipare ai seminari di formazione qualunque sia la sua funzione e/o il suo compito.

L'assenza ingiustificata alle sessioni di formazione costituisce illecito disciplinare.

3.2. INFORMAZIONE AI FORNITORI E AI COLLABORATORI ESTERNI

Le controparti esterne (fornitori, collaboratori esterni etc.) saranno informate in merito ai principi, alle politiche, alle procedure, alle procure e alle regole di comportamento adottate da SEI in seguito all'implementazione del Modello, così come saranno adeguati, qualora necessario, i contratti normalmente utilizzati.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei Reati Presupposto previsti dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole all'interno dei contratti e a discrezione della Società, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso e la sua osservanza all'interno della Società da parte di tutti i soggetti che vi operano.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esonero rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria competente nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di Reato Presupposto ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

4.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare da parte dei dipendenti soggetti ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) per i dipendenti da aziende del terziario, del commercio e dei servizi.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge n. 300 del 20 maggio 1970

(Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui alla sezione “provvedimenti disciplinari” dei suddetti CCNL, e precisamente:

- 1) **rimprovero verbale o scritto** per le mancanze lievi nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento;
- 2) **multa** non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base per: (i) recidiva, entro un anno dall'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto, (ii) per ripetuta inosservanza dell'orario di lavoro; (iii) per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro, (iv) per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto, (v) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela, (vi) per negligenza ed inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio agli interessi dell'azienda;
- 3) **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** per un periodo non superiore a 7 giorni;
- 4) **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** per un periodo non superiore a 10 giorni;
- 5) **licenziamento**.

Restano ferme - e si intendono qui integralmente richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

5. l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
6. l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
7. l'obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

E' intesa l'applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 in materia di procedimento disciplinare.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che violi una delle procedure interne indicate dal Modello (ad esempio, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
2. incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure indicate dal Modello ovvero nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta violazione delle disposizioni impartite dalla Società. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, od adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

3. incorre nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni" il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello od adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello più grave di quello previsto al punto 2., ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2;

4. incorre nel provvedimento del "licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo)" il lavoratore che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;

5. incorre nel provvedimento del "licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto" il lavoratore che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 3, prima parte. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto di:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

In linea generale e tendenziale, ma non vincolante per la Società:

- violazione lieve è quella violazione del Modello che non sia in grado di produrre conseguenze sanzionatorie per la Società né danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine della Società e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso;
- violazione grave: ogni violazione del Modello, tale da esporre la Società anche al rischio teorico di applicazione di una sanzione prevista dal Decreto ovvero a danni e/o pregiudizi anche da parte di terzi;
- violazione gravissima: ogni violazione del Modello nonché degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal d.lgs. n. 231/01 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la Società, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a:

- livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;

- eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- grado di intenzionalità del suo comportamento;
- gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Le misure disciplinari sopra descritte saranno comminate dagli organi competenti della Società anche su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'OdV il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

Il sistema disciplinare è comunque soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane (HR), rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il vertice aziendale.

4.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello parte di dirigenti di cui sia venuto a conoscenza l'OdV, quest'ultimo ne informa il Consiglio di Amministrazione e la Società provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee, anche in relazione all'eventuale identificazione di tali soggetti come soggetti apicali.

4.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione affinché assuma gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrare alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di reclamo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite, la convocazione dell'Assemblea dei soci per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. e l'eventuale azione di responsabilità.

4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e lo stesso Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare, ove ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà revocare per giusta causa il Sindaco inadempiente ai sensi dell'art. 2400, co. 2, c.c. nell'attesa delle misure decise dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c., la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo albo.

4.5. MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI, CONSULENTI O PARTNERS COMMERCIALI

Ogni violazione da parte di fornitori o collaboratori esterni o consulenti o anche partners commerciali, delle regole di cui al presente Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale nonché la cancellazione dalla lista fornitori, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

5. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Il legislatore del 2001 ha dedicato la Sezione II del Capo I del Decreto al sistema sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

5.1. LA SANZIONE PECUNIARIA

Il Decreto prevede che per ciascun illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre una sanzione pecuniaria. Il sistema di sanzioni pecuniarie è davvero particolare e non trova precedenti nell'ordinamento italiano, in quanto si fonda su un sistema basato su "quote": ciascuna quota corrisponde ad un determinato valore in denaro che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Decreto, era prevista tra un minimo di lire cinquecentomila (ora Euro 258) e un massimo di lire tre milioni (ora Euro 1549).

La sanzione pecuniaria, dunque, viene applicata secondo questo sistema di quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille quote. Per ciascuna tipologia di Reato Presupposto il legislatore ha previsto un'apposita sanzione pecuniaria, la quale, il più delle volte, è ricompresa tra un valore minimo ed un valore massimo, e pertanto il valore effettivo della sanzione verrà di volta in volta determinato dal libero apprezzamento del giudice.

Ai sensi del disposto dell'art. 11 del Decreto, il giudice, per la determinazione dell'effettivo valore della sanzione pecuniaria, determina il numero delle quote tenendo conto di tutta una serie di criteri che dovranno essere soppesati ed applicati in modo singolo per ciascun caso concreto.

Tali criteri sono: la gravità del fatto; il grado della responsabilità dell'ente; l'attività riparatoria svolta dall'ente medesimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto di reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Oltre alla determinazione del numero di quote da applicare come sanzione pecuniaria, il giudice dovrà altresì stabilire il valore intrinseco di ciascuna quota. Tale importo è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia deterrente della sanzione. Infatti, una sanzione il cui valore assoluto non sia rilevante per la società, in ragione, ad esempio, della sua dimensione, delle sue condizioni economiche nonché della sua posizione sul mercato non sarebbe efficace ed efficiente in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Per quanto riguarda l'applicazione di questo criterio a SEI, appare evidente che il rischio che, per dimensione della Società, si applichi un valore intrinseco nella misura massima è elevato.

Il Decreto – in ogni caso - disciplina alcuni casi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta: in particolare in virtù del disposto dell'art. 12 del Decreto, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

Inoltre, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:**

- a) l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) **sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**

Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni di cui sopra, la sanzione sarà ridotta dalla metà ai due terzi.

5.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Decreto, le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indubbiamente le sanzioni interdittive costituiscono le sanzioni più gravi per gli enti, in quanto possono essere particolarmente gravose per le attività e per l'economia di una società, potendone causare, talvolta, anche la morte.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e sono espressamente previste per ciascuna figura di Reato Presupposto.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Ai fini della scelta della tipologia di sanzione interdittiva più adatta al caso concreto, il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11 del Decreto - ovvero i criteri di commisurazione per le sanzioni pecuniarie - tenendo altresì conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Si sottolinea che, se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. Tuttavia, l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica all'Ente soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata, stante il determinante impatto che questa misura ha sulla vita dell'Ente.

Ad ogni modo, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Degna di nota la previsione dell'art. 17 del Decreto, secondo la quale, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

5.3. LE MISURE INTERDITTIVE CAUTELARI

Ai sensi della Sezione IV del Decreto (Artt. 45-54), il legislatore ha previsto che nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti analoghi a quello sotto indagine, il Pubblico Ministero possa richiedere al giudice, come applicazione di misure cautelari nei confronti dell'Ente, una (e solo una, non potendosi le medesime cumulare) delle sanzioni interdittive previste all'Art. 9 comma 2 del Decreto, e cioè:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Giudice provvede con ordinanza indicando le modalità applicative della misura.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

La durata della misura cautelare non può essere superiore ad un anno.

Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non può invece superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 (pari a due anni).

Inoltre, il Giudice può disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 (prezzo o profitto del reato, oppure somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);

- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, qualora vi siano fondate ragioni di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria.

5.4. LA CONFISCA

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto il legislatore ha previsto che nei confronti dell'Ente è sempre disposta con la sentenza di condanna e per ciascuno dei Reati Presupposto, la confisca del prezzo o del profitto del reato, a meno che questo possa essere restituito alla parte danneggiata.

Sono sempre fatti salvi, comunque, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Al comma 2 è prevista anche la possibilità di disporre della cosiddetta confisca per equivalente, laddove non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1; pertanto la confisca potrà interessare somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato Presupposto per il quale l'Ente sia stato condannato.

5.5. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonchè mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, di solito la sede legale.

La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'Ente.

6. IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Un cenno merita anche la figura del commissario giudiziale, prevista all'art. 15 del Decreto. Ai sensi del predetto articolo, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente non in autonomia, bensì sotto il controllo di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e del numero dei dipendenti impiegati nella stessa, gravi problemi, anche e proprio nei confronti dei lavoratori che si troverebbero improvvisamente senza un'occupazione.

7. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL GLOBAL CODE OF CONDUCT GIÀ ESISTENTE

La Società ha adottato il c.d. Global Code of Conduct, in relazione alle direttive impartite dalla casa madre coreana a tutte le affiliate in tutto il mondo.

Il Global Code of Conduct contiene regole etiche ed è considerato il sistema dei valori del gruppo e della Società, pertanto è assimilabile ad un Codice Etico.

Il **Global Code of Conduct** è un documento disponibile ed accessibile a tutti i dipendenti Samsung sul sistema informatico denominato MySingle ed è costituito da quattro sezioni:

- Global Code of Conduct;
- Global Employee Guidelines;
- Report Wrongful Practices. Questo documento spiega ai dipendenti della Società il sistema di riferimento delle violazioni (reporting) collegato direttamente al Corporate Auditing Team coreano;
- Anti-Corruption

Il Global Code of Conduct rappresenta uno strumento adottato su direttiva della casa madre coreana che esprime valori e principi di "deontologia aziendale" che Samsung riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte dei principali portatori di interesse (amministratori, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche).

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Global Code of Conduct, esso ha inteso ricomprendere le regole di comportamento del primo, rendendolo parte come vero e proprio Codice Etico.

Il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

SEZIONE III: PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

Il Modello fornisce anche una descrizione sommaria della Società alla data di adozione dello stesso.

Si è consapevoli che la fotografia e l'assetto societario, così come le persone che compongono attualmente gli organi societari e il management muteranno: l'esperienza ha insegnato alla Società che i cambiamenti sono continui e che il successo di un'impresa, tanto più in un settore in continua evoluzione come quello dell'alta tecnologia, sta proprio nella capacità di adattamento alle nuove esigenze del mercato e anche alle nuove strategie aziendali.

E' inteso, quindi, che la Società si interrogherà periodicamente sull'attualità del Modello di Organizzazione in relazione alla propria struttura societaria, aziendale e di management, nonché di linea di prodotto e che, non appena si avveda che la differente strutturazione o il carattere innovativo di certe linee non sia più compatibile con il Modello ovvero quest'ultimo necessiti di una integrazione specifica per la copertura dei rischi derivanti dalla mutata struttura, si attiverà al fine di adeguare il Modello nelle parti di rilevanza.

[OMISSIS]

1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

1.1. ATTIVITÀ E OGGETTO SOCIALE

Samsung Electronics Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo coreano Samsung Electronics Co. Ltd., definita in seno all'azienda come "**HQ**", acronimo per "headquarter" e cioè quartier generale, alla cui attività di direzione e coordinamento è formalmente e sostanzialmente soggetta SEI, secondo quanto ritualmente indicato anche nella propria denominazione, conformemente alle disposizioni di cui al codice civile.

A livello europeo riveste – poi – un ruolo di coordinamento delle attività la filiale del Gruppo avente sede nel Regno Unito, Samsung Electronics (UK) Ltd., definita in seno alla Società "**HQ Londra**", che, pur non detenendo alcuna partecipazione in SEI, riveste un importante ruolo di implementazione delle politiche di sviluppo del gruppo Samsung in Europa. HQ Londra costituisce, infatti, un importante referente per svariate questioni di *business*, fungendo da raccordo tra la controllante HQ e le filiali dislocate sul territorio europeo, pertanto anche per SEI.

L'attività principale della Società (*core business*) è costituita principalmente dall'importazione e dal commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, in conto proprio o di terzi in virtù di mandati di commissionario, di agenzia con o senza rappresentanza, di prodotti per l'elettronica di consumo nelle più diverse accezioni.

In particolare la Società commercializza apparecchi per la riproduzione del suono e dell'immagine, telefoni, cellulari, smartphone, tablet, televisori, videoregistratori e videocamere, macchine fotografiche, lettori cd e dvd, articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici, tra cui condizionatori, frigoriferi ed elettrodomestici in generale, compresi parti ed accessori. E' inclusa nell'attività – a seguito di una recente operazione societaria – anche la commercializzazione di macchinari ed attrezzature mediche e scientifiche, nonché di loro accessori e ricambi (nella c.d. "Divisione Medica").

La Società presenta una struttura organizzativa molto complessa e su più livelli ed è proprio grazie alla suddivisione per linee di prodotto di alcune divisioni che la Società

riesce - e negli anni lo ha sempre dimostrato con crescente successo - a venire incontro alle esigenze dei clienti personalizzando e curando nei minimi dettagli i propri prodotti.

I responsabili di ogni divisione curano in modo attivo, anzi proattivo, le esigenze della clientela ed è anche grazie a questa collaborazione con gli utilizzatori finali dei prodotti che i prodotti Samsung hanno raggiunto un livello qualitativo di eccellenza.

In particolare, Samsung è attiva sia nel campo della vendita e offre tutte le attività di assistenza e manutenzione della propria vasta gamma di prodotti sia della ricerca e della progettazione di tecnologie sempre all'avanguardia.

La Società opera sul territorio italiano e non svolge direttamente alcuna attività di produzione, essendo una società del gruppo votata esclusivamente alla promozione ed alla commercializzazione dei prodotti, bensì importa – acquistandoli direttamente dalla casa madre coreana - i prodotti Samsung destinati alla rivendita sul mercato italiano.

[OMISSIS]

Nella maggior parte dei casi Samsung non si interfaccia direttamente con il pubblico dei consumatori – dunque con gli utenti finali dei propri prodotti – bensì con la grande e media distribuzione, con i rivenditori – anche al dettaglio – e con altre aziende per la fornitura e l'assistenza in merito a determinati prodotti.

[OMISSIS]

2. GLI ORGANI STATUTARI

2.1. LA STRUTTURA SOCIETARIA DI SAMSUNG

Samsung Eletronics Italia S.p.a. è una società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Samsung Electronics Co. Ltd., con sede a Kyungki-Do, Suwon Maetan-Dong, Paldal-Gu 416, Corea del Sud.

La struttura della Società è impostata secondo il sistema tradizionale caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; il controllo contabile è demandato ai sensi di legge ad una società di revisione esterna.

Gli organi statutari della Società sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Società di Revisione.

2.2. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo che rappresenta l'universalità degli azionisti.

Alla data di adozione del Modello, Samsung ha un unico socio, ovvero Samsung Electronics Co. Ltd., che detiene l'intero capitale sociale.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto della Società (lo "**Statuto**").

Le competenze assembleari sono quelle previste dal codice civile.

2.3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione detiene un ruolo centrale nella definizione degli indirizzi strategici della Società.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea dei soci, compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, è

investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori, in numero da tre a undici secondo quanto determinato dall'Assemblea, durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per non oltre 3 esercizi.

[OMISSIS]

2.4. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi.

[OMISSIS]

I doveri del Collegio Sindacale mettono in evidenza l'ampiezza dei suoi compiti, tali da farne il perno del sistema dei controlli interni della Società:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società;
- vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- vigilanza sul corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e sulla sua adeguatezza rispetto all'operatività dell'azienda;
- vigilanza sulla funzione amministrativa dell'azienda, per quanto concerne la dotazione di risorse umane e tecnologiche a supporto dell'operatività ed in particolare sulla qualità dei flussi informativi e del reporting aziendale;
- vigilanza sulla legalità e quindi sul rispetto della normativa, primaria e secondaria, dello statuto, della regolamentazione e della normativa interna, delle procedure adottate, delle regole di *governance*, comprese quelle rappresentate dalle direttive della casa-madre.

Il Collegio Sindacale, per la propria estesa attività di vigilanza intrattiene diversi rapporti con altri soggetti ed in particolare:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- nella persona del Presidente, o di altro sindaco delegato, può partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- incontra periodicamente la Società di Revisione;
- tiene incontri sistematici, con periodicità adeguata ai livelli di complessità aziendale e alle circostanze gestionali, con gli Amministratori.

2.5. SOCIETÀ DI REVISIONE

La Società di Revisione è il soggetto esterno professionalmente qualificato a cui sono affidati i compiti di controllo sul corretto funzionamento della contabilità e della formazione del bilancio (controllo contabile). [OMISSIS]

Si tratta di un'articolata attività di controllo, condotta mediante estese e capillari verifiche sulla correttezza degli adempimenti amministrativi, fiscali e legali obbligatori, sulla corretta

tenuta della contabilità ed in particolare sulla rispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti di gestione.

3. POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E PROCURE

[OMISSIS]

4. LE PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI

4.1. ORGANIGRAMMA AZIENDALE

[OMISSIS]

5. LA STRUTTURA SOCIETARIA ED IL SISTEMA INTERNO DI DIVISIONI “PER PRODOTTO” E “STAFF”

[OMISSIS]

6. ALCUNE FIGURE DI RIFERIMENTO

[OMISSIS]

6.1. DUPUTY PRESIDENT - [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.2. DIVISIONE AUDIO VIDEO (AV) – [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.3. DIVISIONE HOME APPLIANCE (HA) – [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.4. DIVISIONE TELEFONIA (TNT) – [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.5. DIVISIONE ENTERPRISE BUSINESS (EBD) – [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.6. DIVISIONE MEDICAL (HME) – [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.7. DIVISIONE SERVICE – [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.8. DIVISIONE FINANCE, AMMINISTRAZIONE E TESORERIA E CONTROLLO DI GESTIONE-DIRETTORE [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.9. DIVISIONE CREDITO - [OMISSIS]

[OMISSIS]

6.10. DIVISIONE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI - [OMISSIS]
[OMISSIS]

6.11. DIVISIONE LEGAL & COMPLIANCE - [OMISSIS]
[OMISSIS]

6.12. DIVISIONE SALES ADMINISTRATION - [OMISSIS]
[OMISSIS]

6.13. DIVISIONE RETAIL MARKETING- [OMISSIS]
[OMISSIS]

6.14. DIVISIONE MARKETING AND EXTERNAL RELATIONS - [OMISSIS]
[OMISSIS]

6.15. DIVISIONE BUDGET CONTROL [OMISSIS]
[OMISSIS]

6.16. DIVISIONE PRODUCT & SOLUTIONS [OMISSIS]
[OMISSIS]

6.17. DIVISIONE LOGISTICA - [OMISSIS]
[OMISSIS]

SEZIONE IV: NOTAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE ESISTENTI E SUL SISTEMA INFORMATICO

1. CENNI GENERALI – IL SISTEMA INTRANET
[OMISSIS]

2. GPPM – IL MANUALE DELLE PROCEDURE
[OMISSIS]

3. COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE
[OMISSIS]

4. VERIFICA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E RUOLO DELL'OdV
[OMISSIS]

SEZIONE V: INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

Il presente Modello è, altresì, costituito da una Parte Speciale che si compone di diverse sottosezioni, l'obiettivo delle quali è di fornire a tutti i destinatari del Modello la spiegazione dei singoli reati presupposto, l'indicazione delle condotte vietate e delle regole di condotta conformi finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **Reati Presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) i **processi aziendali esposti al rischio** di commissione dei Reati Presupposto;
- c) i **principi generali di comportamento** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

d) i **controlli** finalizzati alla verifica della corretta applicazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili di funzione e dei dipendenti, nonché dei collaboratori e di tutti i soggetti anche esterni che operano per conto della Società di:

1. porre in essere condotte che possano comportare la commissione di uno dei Reati Presupposto;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano integrare condotte contrarie a norme di legge o di regolamento o altra normativa applicabile alla Società;
3. violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale
4. mettere in atto comportamenti contrari ai doveri etici e morali previsti nel Codice Etico (Global Code of Conduct).

Ai fini della valutazione dei rischi applicabili alla Società si è adottata la matrice tradizionale che determina la gravità di un rischio sulla base: (i) della probabilità di occorrenza e (ii) della gravità del danno che tale occorrenza può determinare per la società.

PARTE SPECIALE.....
SEZIONE I: ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO: ART. 316 BIS C.P.	
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO: ARTT. 640 BIS E 316 TER C.P.	
TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO: ART. 640 C.P., COMMA 2, N. 1	
FRODE INFORMATICA: ART. 640 TER C.P.	
DOCUMENTI INFORMATICI: ART. 491-BIS C.P.	
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 TER C.P.	
DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 615-QUATER C.P.	
DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615-QUINQUES C.P.	
INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617-QUATER C.P.	
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617-QUINQUES C.P.	
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI: ART. 635-BIS C.P.	
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635-TER C.P.	
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 635-QUATER C.P.	
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635-QUINQUES C.P.	
FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA: ART. 640-QUINQUES C.P.	
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: ART. 416 C.P.	
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE: ART. 416 BIS C.P.	
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: ART. 416 TER C.P.	
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE: ART. 630 C.P.	
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: ART. 74 D.P.R. 309/1990.	
I REATI PREVISTI DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5) C.P.P.	
CONCUSSIONE: ART. 317 C.P.	
CORRUZIONE	
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI BOLLATI	
TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO: ART. 513 C.P.	
ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA: ART. 513 BIS C.P.	
FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI: ART. 514 C.P.	
FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO: ART. 515 C.P.	
VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE: ART. 516 C.P.	
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI: ART. 517 C.P.	
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: ART. 517 TER C.P.	
CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: ART. 517 QUATER C.P.	
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: ART. 2621 C.C.	
ARTT. 2623 COD. CIV. FALSO IN PROSPETTO E 2624 COD. CIV. FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ARTICOLI ABROGATI DALLA D. LGS. N. 39/2010 – RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE)	
IMPEDITO CONTROLLO DEI SOCI O DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI: ART. 2625 C.C.	
INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: ART. 2626 C.C.	
ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE: ART. 2627 C.C.	

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE: ART. 2628 C.C...
 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: ART. 2629 C.C.
 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: ART. 2629 BIS C.C.
 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: ART. 2632 C.C.
 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: ART. 2633 C.C.
 Corruzione tra privati: ART. 2635 c.c.

PARTE SPECIALE I

SEZIONE I: ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Si fornisce di seguito una breve descrizione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "Decreto"), inclusi gli illeciti rilevanti ai sensi del nuovo art. 25 duodecies introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109 del 2012 e le integrazioni introdotte agli artt. 25 e 25 ter del Decreto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ovvero dalla c.d. "legge anticorruzione".

ART. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico

I. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO: ART. 316 BIS C.P.

[OMISSIS]

Art. 316-bis "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

II. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO: ARTT. 640 BIS E 316 TER C.P.

[OMISSIS]

Art. 640-bis "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o

attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

III. TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO: ART. 640 C.P., COMMA 2, N. 1

[OMISSIS]

Art. 640 c.p. "Truffa"

1. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

IV. FRODE INFORMATICA: ART. 640 TER C.P.

[OMISSIS]

Art. 640-ter c.p. "Frode informatica"

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

ART. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

[OMISSIS]

V. DOCUMENTI INFORMATICI: ART. 491-BIS C.P.

[OMISSIS]

Art. 476 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni

Art. 477 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative"

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti"

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"

1. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative"

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 c.p. "Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità"

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.
2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro

Art. 482 c.p.c "Falsità materiale commessa dal privato"

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 c.p. "Falsità in registri e notificazioni"

1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Art. 485 c.p. "Falsità in scrittura privata"

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato"

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco [487, 488], del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 487 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico."

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488 c.p. "Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali"

1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489 c.p. "Uso di atto falso"

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
2. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente

Art. 491 c.p. "Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena"

1. Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
2. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491-bis c.p. "Documenti informatici"

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. "Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti"

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 c.p. "Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico"

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

VI. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 TER C.P.

L'articolo 615-ter c.p. punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

VII. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 615-QUATER C.P.

L'art. 615-quater c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o

telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

VIII. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615-QUINQUIES C.P.

L'art. 615-quinquies c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

IX. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617-QUATER C.P.

L'art. 617-quater c.p. punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Esclusa l'ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

X. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617-QUINQUIES C.P.

L'art. 617-quinquies c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

XI. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI: ART. 635-BIS C.P.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis c.p. punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

XII. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635-TER C.P.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter c.p. punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

XIII. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 635-QUATER C.P.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

XIV. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635-QUINQUIES C.P.

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

XV. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA: ART. 640-QUINQUIES C.P.

L'art. 640-quinquies c.p. punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

ART. 24 ter
Delitti di criminalità organizzata

[OMISSIS]

XVI. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: ART. 416 C.P.

[OMISSIS]

Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."

XVII. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE: ART. 416 BIS C.P.

[OMISSIS]

Art. 416-bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

XVIII. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: ART. 416 TER C.P.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

XIX. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE: ART. 630 C.P.

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

XX. ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: ART. 74 D.P.R. 309/1990

[OMISSIS]

Art. 74 D.P.R. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

XXI. I REATI PREVISTI DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5) C.P.P.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(omissis)

ART. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

[OMISSIS]

XXII. CONCUSSIONE: ART. 317 C.P.

[OMISSIS]

Art. 317 c.p. "**Concussione**" (vecchia formulazione, ante riforma)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. Costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 317 c.p. "**Concussione**" (nuova formulazione, post riforma)

1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

XXIII. CORRUZIONE

[OMISSIS]

Le differenti fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Art. 318 c.p. "**Corruzione per un atto d'ufficio**" (vecchia formulazione, ante riforma)

1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

- Art. 318 c.p. "**Corruzione per l'esercizio della funzione**" (nuova formulazione, post riforma)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- Art. 319 c.p. "**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**" (vecchia formulazione, post riforma)

1. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

- Art. 319 c.p. "**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**" (nuova formulazione, post riforma)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Ai sensi dell'art. 319 bis ("**Circostanze aggravanti**"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**"), le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- Art. 319-ter c.c. "**Corruzione in atti giudiziari**"

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da quattro a dieci anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

[OMISSIS]

- Art. 319-quater c.p. "**Induzione indebita a dare o promettere utilità**"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("**Pene per il corruttore**"), le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

- Art. 322 c.p. "**Istigazione alla corruzione**"

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**") del codice penale, i seguenti soggetti:

1. – membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. – funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. – persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. – membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. – coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

ART. 25 bis:

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

[OMISSIS]

XXIV. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI BOLLATI

[OMISSIS]

Art. 453 c.p. "**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**"

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio

dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. **"Alterazione di monete"**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

[OMISSIS]

Art. 455 c.p. **"Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

[OMISSIS]

Art. 457 c.p. **"Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

[OMISSIS]

Art. 464 c.p. **"Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

[OMISSIS]

Art. 460 c.p. **"Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"**.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p. **"Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"**.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 a 516 euro.

Art. 473 c.p. **"Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali"**.

1. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

2. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

[OMISSIS]

Art. 474 c.p. **"Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"**

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

2. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

[OMISSIS]

ART. 25 bis 1. Delitti contro l'industria e il commercio

[OMISSIS]

XXV. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO: ART. 513 C.P.

[OMISSIS]

Art. 513 **"Turbata libertà dell'industria e del commercio"**

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

XXVI. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA: ART. 513 BIS C.P.

[OMISSIS]

Art. 513 bis c.p. **"Illecita concorrenza con minaccia o violenza"**

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

XXVII. FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI: ART. 514 C.P.

[OMISSIS]

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

XXVIII. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO: ART. 515 C.P.

[OMISSIS]

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

XXIX. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE: ART. 516 C.P.

[OMISSIS]

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

XXX. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI: ART. 517 C.P.

[OMISSIS]

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

XXXI. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: ART. 517 TER C.P.

[OMISSIS]

Art. 517 ter c.p. **"Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"**

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

XXXII. CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: ART. 517 QUATER C.P.

[OMISSIS]

Art. 517 quater c.p. **"Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"**

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**ART. 25 ter
Reati Societari**

[OMISSIS]

XXXIII. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: ART. 2621 C.C.

[OMISSIS]

Art. 2621 c.c. **"False comunicazioni sociali"**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa

Art. 2622 c.c. **"False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o creditori"**

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. 4. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

5. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

6. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

7. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

8. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

XXXIV. ARTT. 2623 COD. CIV. FALSO IN PROSPETTO E 2624 COD. CIV. FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ARTICOLI ABROGATI DALLA D. LGS. N. 39/2010 – RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE)

[OMISSIS]

XXXV. IMPEDITO CONTROLLO DEI SOCI O DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI: ART. 2625 C.C.

[OMISSIS]

Art. 2625 c.c. "Impedito controllo"

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

XXXVI. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: ART. 2626 C.C.

[OMISSIS]

Articolo 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

XXXVII. ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE: ART. 2627 C.C.

[OMISSIS]

Articolo 2627 c.c. "Illegale ripartizione di utili e riserve"

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

XXXVIII. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE: ART. 2628 C.C.

[OMISSIS]

Articolo 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

XXXIX. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: ART. 2629 C.C.

[OMISSIS]

Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

XL. OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: ART. 2629 BIS C.C.

[OMISSIS]

Art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

XLI. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: ART. 2632 C.C.

[OMISSIS]

Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del Capitale"

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

XLII. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: ART. 2633 C.C.

[OMISSIS]

Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

XLIII. CORRUZIONE TRA PRIVATI: ART. 2635 C.C.

[OMISSIS]

Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

3. *Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione*

europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

XLIV. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: ART. 2636 C.C.

[OMISSIS]

Articolo 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

XLV. AGGIOTAGGIO: ART. 2637 C.C.

[OMISSIS]

Articolo 2637 c.c. "Aggiotaggio"

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

XLVI. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA: ART. 2638 C.C.

[OMISSIS]

Articolo 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. 2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

4. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

ART. 25 quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale" ha introdotto nel Decreto anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

[OMISSIS]

L'art. 25-quater del Decreto richiama i reati previsti dal nostro codice penale, di cui, si riporta di seguito l'elenco:

XLVII. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

[OMISSIS]

- ✓ Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- ✓ Art. 270-ter c.p.- Assistenza agli associati;
- ✓ Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- ✓ Art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- ✓ Art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo;
- ✓ Art. 280 c.p. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione;
- ✓ Art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- ✓ Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

- a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire*

una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4. *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5. <omissis>

[OMISSIS]

ART. 25 quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

In data 2 febbraio 2006 è entrata in vigore la legge 9 gennaio 2006 n. 7 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006) recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

[OMISSIS]

XLVIII. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI: ART. 583-BIS C.P.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

ART. 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti dall'articolo 5 della Legge 228/2003, ai sensi del quale è stato inserito un nuovo art. 25-*quiquies* nel D.Lgs. 231/2001. L'art. 25-*quiquies* è stato da ultimo modificato dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

1. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
 2. 600-bis (Prostituzione minorile) anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l;
 3. 600-ter (Pornografia minorile);
 4. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l;
 5. 600-*quiquies* (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
1. - 601 (Tratta di persone);
 2. - 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

[OMISSIS]

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti, come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge 228/2003:

XLIX. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ: ART. 600 C.P.

1. *Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*
2. *La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*
3. *La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

L. PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600-BIS C.P.

1. *Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.*
2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o*

di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

3. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

LI. PORNOGRAFIA MINORILE: ART. 600-TER C.P.

1. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede al altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente qualità.

LII. DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO: ART. 600-QUATER C.P.

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente qualità.

LIII. PORNOGRAFIA VIRTUALE: ART. 600-QUATER 1 C.P.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

LIV. INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600-QUINQUIES C.P.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

LV. TRATTA DI PERSONE: ART. 601 C.P.

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

LVI. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI: ART. 602 C.P.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

[OMISSIS]

**ART. 25 sexies
Abusi di Mercato**

L'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004" ha introdotto all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

LVII. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE: ART. 184 TUF

[OMISSIS]

Art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o

controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

LVIII. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: ART. 185 TUF

[OMISSIS]

Art. 185 TUF – Manipolazione di mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

LIX. ILLECITI AMMINISTRATIVI IN TEMA DI ABUSI DI MERCATO

La menzionata legge Comunitaria 2004 ha inoltre introdotto una nuova tipologia di responsabilità dell'ente derivante dalla commissione – non di illeciti penali, ma – di illeciti amministrativi: il nuovo Titolo 1 bis, capo III, del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/98) prevede infatti le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis) e manipolazione del mercato (art. 187 ter).

Ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF la responsabilità dell'Ente è dunque estesa anche in relazione al compimento degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, ove commessi da soggetti rilevanti nel suo interesse o a suo vantaggio. In relazione a tali illeciti infatti l'art. 187-*quinquies*, comma 4 dichiara applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.lgs. 231/01.

[OMISSIS]

LX. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE: ART. 187-BIS TUF

[OMISSIS]

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
 - a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
 - b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
 - c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).*
4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

LXI. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: ART. 187-TER TUF

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*
2. *Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di*

autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa".

ART. 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 9, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come successivamente sostituito dall'art. 300, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto il nuovo art. 25-septies del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), del codice penale, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

[OMISSIS]

LXII. OMICIDIO COLPOSO: ART. 589 C.P.

[OMISSIS]

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
 - 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone e di lesioni di una o più persone,, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici i.

LXIII. LESIONI PERSONALI COLPOSE : ART. 590 C.P.

[OMISSIS]

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239).

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

ART. 25 octies**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

I Reati Presupposto quivi disciplinati sono stati introdotti nel Decreto dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 rubricato "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione": il c.d. "Decreto Antiriciclaggio".

LXIV. RICETTAZIONE: ART. 648 C.P.

[OMISSIS]

Art. 648 c.p. – Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

LXV. RICICLAGGIO: ART. 648-BIS C.P.

[OMISSIS]

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

LXVI. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA: ART. 648-TER C.P.

[OMISSIS]

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

ART. 25 nonies
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 15, comma 7, lett. c) della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25 nonies del Decreto ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a) bis, 171, comma 3, 171 bis, 171 ter, 171-septies, 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

LXVII. ART. 171, COMMA 1, LETT. A) BIS L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma :

a) omissis;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

LXVIII. ART. 171, COMMA 3 L. 633/1941

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra (vale a dire, ai fini del presente Modello, il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. a) bis) sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

LXIX. ART. 171 BIS L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro

15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

LXX. ART. 171 TER L. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) ;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

LXXI. ART. 171 SEPTIES L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

LXXII. ART. 171 OCTIES L. 633/1941 L. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal

soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

ART. 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'art. 25 decies del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale.

LXXIII. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA : ART. 377 BIS C.P.

[OMISSIS]

ART. 25 undecies Reati Ambientali

I reati ambientali rilevanti ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto sono contenuti in parte in nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. 121/2011 nel codice penale e, in parte, nel D. Lgs. 152 del 2006 (di seguito "Testo Unico Ambientale" o anche "TUA"). Vi sono, poi, fattispecie più marginali disciplinate da norme specifiche di settore, che comunque saranno menzionate per completezza.

LXXIV. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE: ART. 727 BIS C.P.

[OMISSIS]

Art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

LXXV. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO: ART. 733 BIS C.P.

[OMISSIS]

Art. 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

LXXVI. SCARICHI NON AUTORIZZATI OVVERO IN VIOLAZIONE DI LEGGE O DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI: ART. 137 COMMI 2, 3, 5, 11 E 13 D. LGS. 152 DEL 2006

[OMISSIS]

Art. 137 D.Lgs n. 152/2006 "Sanzioni"

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

LXXVII. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA: ART. 256 COMMI 1, 3, 5 E 6 PRIMO PERIODO D. LGS. 152 DEL 2006

[OMISSIS]

Art. 256 D. Lgs 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

LXXVIII. OMESSA BONIFICA E OMESSA COMUNICAZIONE DI EVENTO POTENZIALMENTE INQUINANTE: ART. 257 COMMI 1 E 2 D. LGS. 152 DEL 2006

[OMISSIS]

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 "Bonifica dei siti"

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata

effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

LXXIX. PREDISPOSIZIONE O USO DI CERTIFICATO DI ANALISI FALSO: ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO D. LGS. 152 DEL 2006

[OMISSIS]

Art. 258, comma 4 D. Lgs. 258/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

LXXX. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 259 COMMA 1 D. LGS. 152 DEL 2006

Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti"

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

LXXXI. ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 260 COMMI 1 E 2 D. LGS. 152 DEL 2006

[OMISSIS]

Art. 260 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

LXXXII. FALSA INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI NEI CERTIFICATI E UTILIZZO DEGLI STESSI NEL SISTRI: ART. 260 BIS COMMI 6, 7 SECONDO E TERZO PERIODO, 8 D. LGS. 152 DEL 2006

[OMISSIS]

Art. 260 bis commi 6, 7 e 8 del D. Lgs. 152/2006 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

LXXXIII. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA: ART. 279 COMMA 5 D. LGS. 152/2006

[OMISSIS]

Art. 279 "Sanzioni"

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo

271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

LXXXIV. COMMERCIO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE: ART. 1 COMMI 1 E 2, ART. 2 COMMI 1 E 2, ART. 3 BIS COMMA 1, ART. 6 COMMA 4 LEGGE N. 150/1992

[OMISSIS]

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di

conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

LXXXV. VIOLAZIONE DELLE MISURE A PROTEZIONE DELL'OZONO STRATOSFERICO: ART. 3 COMMA 6 LEGGE N. 549/1993

[OMISSIS]

Art. 3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008,

fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

LXXXVI. INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI: ART. 8 COMMI 1 E 2, ART. 9 COMMI 1 E 2 D. LGS. N. 202/2007

[OMISSIS]

Art. 8 "Inquinamento doloso"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 "Inquinamento colposo"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

LXXXVII. DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO

[OMISSIS]

Art. 192. "Divieto di abbandono".

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ART. 25 duodecies**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il D.Lgs. 109/2012 ha ampliato il novero dei reati presupposto di cui al Decreto con l'introduzione dell'art. 25 *duodecies*. In particolare, con tale articolo viene estesa la responsabilità agli enti quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti nel D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione), in termini di numero di lavoratori (superiore a tre), età (minori in età non lavorativa) e condizioni lavorative esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e dalle condizioni di lavoro).

[OMISSIS]

LXXXVIII. ART. 22 COMMA 12 DEL D. LGS. N. 286/1998

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Reati Transnazionali

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - ha introdotto ulteriori fattispecie rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01.

[OMISSIS]

LXXXIX. ART. 291-QUATER DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43 (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI).

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (1)*

XC. ART. 12 COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 (DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.*
- 3-bis. *Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:*
 - a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
 - b) *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
 - c) *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.”

XCI. ART. 377 BIS C.P.:INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

XCII. ART. 378 C.P.:FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

PARTE SPECIALE II

SEZIONE “A” - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESID GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....

A.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA

A.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.4. COMPORTAMENTI VIETATI

A.5. POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE

A.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV

A.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....

SEZIONE “B” - REATI SOCIETARI

B.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESID GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....

B.2.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA
B.3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI
B.4.	COMPORTAMENTI VIETATI
B.5.	POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
B.6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
B.7.	ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....
SEZIONE "C" - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
C.1.	ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....
C.2.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA
C.3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
C.4.	COMPORTAMENTI VIETATI
C.5.	POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
C.6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
C.7.	ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....
SEZIONE "D" - REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
D.1.	ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI DI CARATTERE STRUTTURALE
D.2.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA
D.3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
D.4.	COMPORTAMENTI VIETATI
D.5.	POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
D.6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
D.7.	ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....
SEZIONE "E" - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	
E.1.	ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....
E.2.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA
E.3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....
E.4.	COMPORTAMENTI VIETATI
E.5.	POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
E.6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
E.7.	ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....
SEZIONE "F" - REATI TRANSNAZIONALI	
F.1.	ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE
F.2.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA
F.3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI.....
F.4.	COMPORTAMENTI VIETATI
F.5.	POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
F.6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
F.7.	ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....
SEZIONE "G" - REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
G.1.	ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....
G.2.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA
G.3.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....
G.4.	COMPORTAMENTI VIETATI
G.5.	POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
G.6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
G.7.	ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....

SEZIONE "H" - REATI INFORMATICI, DI ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL

DIRITTO D'AUTORE

- H.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....
- H.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSE
- H.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI, DI ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
- H.4. COMPORTAMENTI VIETATI
- H.5. POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
- H.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
- H.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....

SEZIONE "I" - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI

FEMMINILI

- I.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....
- I.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA
- I.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI
- I.4. COMPORTAMENTI VIETATI
- I.5. POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
- I.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
- I.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....

SEZIONE "L" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA

ILLECITA

- L.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....
- L.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA.....
- L.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
- L.4. COMPORTAMENTI VIETATI
- L.5. POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
- L.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
- L.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....

SEZIONE "M" - REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE....

- M.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE
- M.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA.....**ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.**
- M.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
- M.4. COMPORTAMENTI VIETATI
- M.5. POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
- M.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
- M.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....

SEZIONE "N" - REATI AMBIENTALI

- N.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....
- N.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA
- N.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI
- N.4. COMPORTAMENTI VIETATI
- N.5. POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE
- N.6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV
- N.7. ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....

SEZIONE "O" - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONE O A RENDERE DICHIARAZIONE

MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- O.1. ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENERALI DI CARATTERE STRUTTURALE
- O.2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA

<u>O.3.</u>	<u>REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u>
<u>O.4.</u>	<u>COMPORTAMENTI VIETATI</u>
<u>O.5.</u>	<u>POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE</u>
<u>O.6.</u>	<u>FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV</u>
<u>O.7.</u>	<u>ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....</u>
<u>SEZIONE "P" – REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI</u>	
<u>P.1.</u>	<u>ATTIVITÀ CONSIDERATE SENSIBILI E PRESIDI GENRALI DI CARATTERE STRUTTURALE.....</u>
<u>P.2.</u>	<u>REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO - PREMESSA</u>
<u>P.3.</u>	<u>REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....</u>
<u>P.4.</u>	<u>COMPORTAMENTI VIETATI</u>
<u>P.5.</u>	<u>POLICIES AZIENDALI E PROCEDURE SPECIFICHE</u>
<u>P.6.</u>	<u>FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV E PREROGATIVE DELL'ODV</u>
<u>P.7.</u>	<u>ANALISI PONDERATA DEL RISCHIO.....</u>

OMISSIS